

Documento di consultazione n. 3/2014

**SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.**

**Legenda**

**Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.**

**Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**

**Nelle colonne "Paragrafo" e "Riferimento" andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l'aspetto cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.**

**Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.**

**Commentatore**

**Avv. Ludovica D'Ostuni – Avv. Fabio Coco – Studio Legale Zitiello e Associati**



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Osservazioni generali		
Paragrafo	Riferimento	Contributi e proposte
	Art. 5, comma 3.	<p>Nell'articolo 5, comma 3 dello Schema di Regolamento si fa riferimento alla possibilità di adozione delle soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di "valori biometrici" connessi alla firma apposta dal cliente.</p> <p>Si segnala che nell'ambito del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 il legislatore si esprime solo in termini di "dati biometrici" (cfr. art. 37, comma 1, lett. a); art. 55) e di "caratteristiche biometriche" (cfr. allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, punto n. 2).</p> <p>Si chiede pertanto conferma che nell'indicazione testuale dei "valori biometrici" Codesta Autorità, in considerazione del contesto, intende riferirsi ai soli dati biometrici. In caso di conferma del riferimento ai soli "dati biometrici" si suggerisce la modifica del termine utilizzato ("valori biometrici") in "dati biometrici" .</p>
	Art. 3, comma 2 e art. 8, comma 4	<p>Dal combinato disposto dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 8, comma 4, si evince che le imprese possano creare "appositi prodotti assicurativi" per favorire l'uso degli strumenti elettronici per i quali il consenso prestato dal cliente all'utilizzo di tali strumenti elettronici non è revocabile sino alla scadenza contrattuale.</p> <p>Tuttavia, non è agevole comprendere quali caratteristiche o requisiti minimi debbano avere tali "appositi prodotti assicurativi", né risulta chiaro se, in considerazione dell'assenza di una definizione, sia sufficiente una</p>

		<p>“etichettatura” del prodotto da parte dell’impresa per poter qualificare in tal senso i prodotti e rendere irrevocabile il consenso del cliente.</p> <p>Si chiede, pertanto a codesta Autorità, di voler fornire indicazioni in merito.</p>
	Art. 7, commi 1 e 3	<p>Nell’art. 7, comma 1 dello Schema di Regolamento è previsto l’obbligo per l’intermediario di acquisire il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto e nel comma 3 si prevede la necessità di rendere il consenso con dichiarazione scritta.</p> <p>Nonostante appaia sufficiente la previsione normativa di rango primario prevista dall’art. 21, comma 2-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, si chiede a Codesta Autorità di confermare che il consenso di cui all’art. 7, comma 1 dello Schema di Regolamento possa essere acquisito anche con sottoscrizione apposta mediante utilizzo di una delle firme elettroniche previste dall’art. 21, comma 2-bis già menzionato.</p>
	Art. 7, commi 2 e 3	<p>Nell’art. 7, comma 2 dello Schema di Regolamento, si precisa che all’atto dell’acquisizione del consenso di cui al comma 1 del medesimo articolo, l’intermediario debba (i) assolvere all’obbligo di valutazione dell’adeguatezza di cui all’art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e (ii) mettere a disposizione del cliente l’allegato n. 7B al Regolamento ISVAP n. 5/2006 e il fascicolo informativo. All’atto dell’acquisizione del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico di cui all’art. 7, comma 1, nell’art. 7, comma 3 si precisa che il consenso debba essere reso con dichiarazione scritta “recante indicazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al comma 2”.</p> <p>Non appare perfettamente chiaro cosa si intenda con tale ultima indicazione e se il cliente, oltre ad attestare di aver potuto consultare il fascicolo informativo e il documento 7B, debba fornire attestazione in ordine all’avvenuta valutazione dell’adeguatezza del contratto. In tal caso, si chiede a Codesta Autorità di confermare se il riferimento agli obblighi di cui all’art. 52 del Regolamento ISVAP 5/2006 contenuto nella norma in esame riguardi dichiarazioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 52 o faccia riferimento ad altra tipologia di dichiarazione.</p>
	Art. 7, comma 5	<p>La norma afferma che il consenso di cui al comma 1 dell’art. 7 può essere reso sia con riferimento ad un singolo contratto, sia con riferimento a tutti i contratti che saranno stipulati con il medesimo intermediario.</p> <p>Si chiede di confermare che in tal caso il consenso non deve (in neppure invero potrebbe) contenere alcun riferimento all’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’art. 7, comma 2, della bozza in consultazione, quantomeno con riferimento alle eventuali dichiarazioni in ordine all’adempimento da parte dell’intermediario degli obblighi di cui all’art. 52 del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006 e della messa a disposizione del fascicolo informativo in quanto tali attestazioni sarebbero relative ad un singolo contratto, laddove invece il consenso verrebbe prestato in via generale con riferimento anche a futuri ed eventuali stipulandi contratti.</p>



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



		<p>In tale ipotesi si chiede di precisare se e in quale contesto tali attestazioni debbano essere acquisite e se, ad esempio, le stesse possano essere contenute nel modulo di proposta o nella proposta-polizza di volta in volta sottoscritta dal cliente.</p>
	Art. 13, comma 3	<p>La norma modifica l'attuale art. 49 del Regolamento Isvap n. 5/2006 eliminando l'obbligo di consegna del documento di cui all'allegato 7 A del medesimo regolamento il quale dovrà essere affisso nella sede dell'intermediario.</p> <p>In proposito si chiede di precisare se, nel caso di offerta fuori sede, tale documento debba invece essere consegnato e se debba essere acquisita ed in quale modalità attestazione di tale consegna.</p> <p>Qualora la scelta di codesta Autorità di vigilanza fosse nel senso di richiedere la consegna del documento di cui all'allegato 7 A qualora l'offerta avvenga fuori dalla sede dell'intermediario, si chiede di modificare l'art. 7 della bozza di Regolamento includendo lo stesso tra la documentazione che può essere inviata al cliente in formato elettronico.</p>
	Art. 17, comma 2, secondo alinea.	<p>Nell'art. 17, comma 2, secondo alinea, dello Schema di Regolamento si fa riferimento all'obbligo degli intermediari di comunicare all'IVASS del proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Poiché tale obbligo di comunicazione deriva direttamente dall'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata a carico dei soli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D previsto nell'art. 4, comma 1 dello Schema di Regolamento, si ritiene opportuno confermare anche nell'art. 17, comma 2, secondo alinea il riferimento ai soli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D.</p>